



COMUNE DI LIVORNO

Aree Naturali Protette di Interesse Locale
Regolamento di Gestione

A.N.P.I.L. Foresta di Montenero

A.N.P.I.L. Foresta di Valle Benedetta

A.N.P.I.L. Territorio Forestale Privato - Torrente Chioma

Indice

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità, ambito di applicazione e contenuti
- Art. 2 Gestione dell' Area Protetta
- Art. 3 Modalità di formazione ed approvazione del Regolamento
- Art. 4 Raccordo con il Piano del Parco provinciale dei Monti Livornesi

Capo II – Interventi ed attività all'interno dell'Area Protetta

- Art. 5 Disciplina dell' Area Protetta
- Art. 6 Accesso e circolazione
- Art. 7 Realizzazione di interventi edilizi ed altre infrastrutture
- Art. 8 Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali
- Art. 9 Esercizio dell'attività venatoria e raccolta dei prodotti secondari del bosco

Capo III – Tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche

- Art. 10 Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche
- Art. 11 Tutela della flora e della vegetazione naturale
- Art. 12 Tutela della fauna
- Art. 13 Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche
- Art. 14 Tutela del suolo
- Art. 15 Tutela delle acque
- Art. 16 Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale
- Art. 17 Divieti

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 18	Procedure autorizzative
Art. 19	Vigilanza
Art. 20	Sanzioni

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, ambito di applicazione e contenuti

1. Il Presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività e le modalità di fruizione delle risorse presenti entro il territorio delle A.N.P.I.L. Foresta di Montenero, Foresta di Valle Benedetta e Territorio Forestale Privato, istituite dal Comune di Livorno con Del. C.C. n. 170 del 13/12/99 in attuazione del Sistema Provinciale delle Aree Protette di cui alla Del. C. P. n. 346 del 27.09.96. A seguito di specifico accordo di programma sottoscritto dalla Provincia di Livorno e dai Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo, le A.N.P.I.L. del Comune di Livorno costituiscono parte del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie delle Aree Protette, il Regolamento disciplina in particolare:

- le modalità di fruizione delle ANPIL;
- le attività compatibili;
- le opere e gli interventi consentiti;
- i comportamenti dei visitatori, dei residenti e di chiunque operi nell'area protetta.

Art. 2

Gestione dell'Area Protetta

1. In conseguenza della convenzione stipulata il 31.07.2003 fra la Provincia ed i comuni interessati, gli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi di cui al comma 2 del precedente art. 1 sono oggetto di gestione unitaria da parte della Provincia che esercita tale funzione nel rispetto delle competenze territoriali ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente e di concerto con i comuni competenti, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione del T.U. n. 267 del 18 Agosto 2000 s.m.i.

2. In via sperimentale, la convenzione sopra citata individua l'organismo gestore denominato "Autorità del Parco" e composto dalla Commissione e dagli Uffici del

Parco, nonché dagli organismi consultivi di partecipazione e di consulenza scientifica da nominare con atti successivi.

Art. 3

Modalità di formazione ed approvazione del Regolamento

1. Il Regolamento delle A.N.P.I.L. è approvato dall'Amministrazione Comunale competente ai sensi dall'art. 19 della LR. 11.4.1995 n. 49, in attuazione di quanto disposto dall'art. 24 del P.T.C. della Provincia di Livorno. Le eventuali varianti al Regolamento seguono la stessa procedura.

2. Al fine di garantire, anche attraverso il coordinamento dei diversi strumenti, l'effettiva gestione unitaria del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, l'Autorità del Parco di cui al precedente art. 2 comma 2 esprime parere preventivo sulla proposta di Regolamento e sulle sue eventuali varianti successive.

Art. 4

Raccordo con il Piano del Parco Provinciale dei Monti Livornesi

1. L'Autorità del Parco assicura l'unitarietà e la coerenza fra il Piano del Parco Provinciale dei Monti Livornesi ed i Regolamenti delle A.N.P.I.L., ai fini di una effettiva gestione unitaria del Sistema delle Aree protette dei Monti Livornesi.

2. Al fine di garantire la gestione e fruizione unitaria e del Sistema delle Aree protette dei Monti Livornesi, in una logica di integrazione fra i diversi ambiti territoriali, il presente Regolamento recepisce le indicazioni del Piano del Parco Provinciale dei Monti Livornesi relativamente alle previsioni di servizi e strutture (porte, accessi, punti attrezzati, percorsi, ecc.) e di proposte specifiche di valorizzazione (progetti finalizzati) ricadenti all'interno del perimetro dell'A.N.P.I.L.

Capo II Interventi ed attività all'interno dell'Area Protetta

Art. 5

Disciplina dell'Area Protetta

1. All'interno dell'Area Protetta il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, di fruizione, l'esercizio delle attività compatibili, ed in generale tutte le attività suscettibili di avere effetti sull'equilibrio ecologico e sull'assetto

paesaggistico. In relazione agli obiettivi di tutela e conservazione perseguiti dal Regolamento, all'interno dell'Area Protetta sono individuate aree caratterizzate da un maggiore grado di protezione, denominate Aree a Particolare Tutela. Tali ambiti, la cui disciplina è definita nei successivi articoli 6 e 9, sono oggetto di differenti modalità di accessibilità, fruizione e tutela rispetto al resto dell'ambito interessato.

2. Nelle aree ricadenti all'interno delle A.N.P.I.L. valgono le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 6 **Accesso e circolazione**

1. L'accesso e la circolazione all'interno delle A.N.P.I.L. è consentito con le seguenti modalità:

- è consentito l'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sulle strade provinciali, comunali e di uso pubblico, nel rispetto dei luoghi e dell'ambiente naturale; l'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati su strade e percorsi diversi da quelle di cui sopra sono consentiti al personale degli Enti territorialmente competenti ed ai soggetti autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio o di studio, ai residenti ed agli aventi titolo di accesso a proprietà fondiarie situate all'interno delle A.N.P.I.L., limitatamente ai tratti necessari per raggiungere tali residenze e proprietà. L'ente gestore dovrà provvedere alla segnalazione con specifica cartellonistica dei percorsi nei quali vietare il transito con mezzi motorizzati per motivi di tutela ambientale. Non è consentita la circolazione fuoristrada ad esclusione dei casi di necessità, di vigilanza o di soccorso, nonché per attività connesse alla gestione dell'Area Protetta e per lo svolgimento delle lavorazioni agricole. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla L.R. 48/94.

- l'accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con altri mezzi non motorizzati sono consentiti esclusivamente sui percorsi e sulle strade esistenti, purché effettuati nel rispetto dei luoghi e dell'ambiente naturale, nonché dei diritti dei proprietari. L'ente gestore dovrà provvedere alla predisposizione ed alla segnalazione con specifica cartellonistica dei percorsi di transito preferenziale di tali mezzi, individuando eventualmente i tratti ed i percorsi nei quali vietare il transito per motivi di tutela ambientale.

- l'accesso e la circolazione pedonale, purché condotti nel rispetto dei luoghi e dell'ambiente naturale, sono liberamente consentiti, ad eccezione delle zone di cui al seguente comma 2.

2. Nelle zone individuate negli elaborati grafici del presente Regolamento come Aree di Particolare Tutela l'ente gestore potrà individuare specifiche modalità di accesso e fruizione (visite guidate, limitazione del numero di accessi, ecc.), al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei particolari valori naturalistici ed ambientali presenti. In queste aree l'accesso e la circolazione dovranno essere preferibilmente limitati, anche attraverso l'applicazione di provvedimenti gradualmente, all'interno dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall'ente gestore con specifica cartellonistica (di carattere informativo e scientifico-didattico).

Art. 7

Realizzazione di interventi edilizi ed altre infrastrutture

1. Gli interventi hanno come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento all'edilizia rurale storica, che costituisce parte significativa e prevalente del patrimonio edilizio presente nell'ambito territoriale disciplinato.

2. Gli interventi edilizi e la realizzazione di altre infrastrutture all'interno delle A.N.P.I.L. sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico comunale in attesa della revisione degli Strumenti Urbanistici del Comune di Livorno che dovrà fare riferimento anche alle schede sul patrimonio edilizio esistente nelle ANPIL, già predisposte dalla Provincia di Livorno in sede di regolamentazione del Parco.

Art. 8

Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali

1. Nelle aree ricadenti all'interno delle A.N.P.I.L. è consentito l'esercizio delle attività agricole e ad esse connesse nel rispetto della legislazione vigente.

2. L'ente gestore dovrà promuovere ed incentivare, anche con specifici provvedimenti finanziari, le attività agricole condotte secondo criteri di agricoltura biologica o che adottino tecniche di coltivazione a basso impatto. Dovranno inoltre essere promosse ed incentivate la coltivazione di prodotti agricoli tradizionali o tipici. In tal senso le aziende esistenti potranno presentare all'ente gestore specifici Piani Aziendali (aventi i contenuti del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla L.R. 1/05 e s.m.i.). L'utilizzazione a fini agricoli di aree in stato di abbandono o in fase di rinaturalizzazione (non considerabili come aree boscate ai sensi della 9 L.R. 39/2000) è consentita esclusivamente attraverso la presentazione di specifici Piani Aziendali che prevedano l'adozione di tecniche di agricoltura biologica.

3. L'edificazione di nuovi annessi od altri edifici funzionali alle esigenze di aziende agricole potrà essere ammessa, fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico, esclusivamente qualora venga dimostrata, attraverso un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, l'indisponibilità di altre aree idonee all'esterno dell'Area Protetta.

Art. 9

Esercizio dell'attività venatoria e raccolta dei prodotti secondari del bosco

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legislazione regionale vigente e del Piano Faunistico Provinciale.

2. E' consentita la raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale vigente, eccetto che nelle Aree di Particolare Tutela di cui al precedente articolo 4, dove tale pratica potrà essere vietata o limitata dall'ente gestore in funzione di particolari esigenze di protezione naturalistica ed ambientale.

Capo III Tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche

Art. 10

Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche

1. Il Regolamento definisce indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle diverse componenti naturalistiche ed ambientali. Tali indirizzi si compongono di:

– Criteri e direttive per la formazione di piani e programmi per la gestione naturalistica delle A.N.P.I.L.: a tali criteri e direttive sono tenuti ad attenersi l'ente gestore e gli altri soggetti pubblici e privati nel predisporre programmi, piani e progetti specifici, nonché nell'attuazione degli interventi di gestione ordinaria e straordinaria.

– Disposizioni normative per la disciplina delle attività e dei comportamenti antropici all'interno delle A.N.P.I.L.: tali disposizioni sono immediatamente efficaci ed operative nei confronti dei soggetti pubblici e privati operanti nelle Aree Protette, della popolazione residente e dei visitatori.

2. Nell'Area Protetta sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat. In particolare nel territorio dell'Area Protetta sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, ad eccezione dell'attività venatoria come regolamentata ai sensi del precedente art. 9; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali (ad eccezione della normale attività agricola e della raccolta dei prodotti secondari del bosco come regolamentata ai sensi del precedente art. 8), nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) la sottrazione permanente di aree boscate, che risulti lesiva, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale;
- c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- d) i movimenti di terra capaci di alterare sostanzialmente il profilo naturale del terreno;
- e) la modificazione del regime delle acque;
- f) la raccolta e la manomissione di reperti archeologici, paleontologici, paleontologici, nonché la trasformazione e la distruzione di significative testimonianze monumentali, di valore storico-culturale.

3. I divieti di carattere generale di cui al precedente comma, sono specificati e particolareggiati nei successivi titoli ed articoli del presente Regolamento. Sono altresì stabilite deroghe circostanziate ad alcuni degli stessi divieti generali.

Art. 11

Tutela della flora e della vegetazione naturale

1. Il Regolamento ha come obiettivo la conservazione e la tutela dei valori floristici e vegetazionali presenti nell'area protetta, da perseguire favorendo lo sviluppo spontaneo delle specie autoctone o storicamente presenti nell'area verso condizioni di equilibrio e stabilità ambientale crescenti.
2. Gli interventi forestali pubblici e gli interventi selvicolturali attuati da soggetti privati sono ammessi nelle modalità e con le procedure stabilite dalla L.R. 39/2000 e comunque previo nulla osta dell'ente gestore. Tali interventi dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal presente Piano, ed in particolare con gli indirizzi indicati ai commi successivi.
3. All'interno delle aree boscate dovrà essere favorito il processo di sviluppo spontaneo delle specie autoctone, prevedendo interventi puntuali solo per situazioni di criticità in corrispondenza di sentieri o spazi di fruizione (alberi crollati, vegetazione invasiva dei percorsi, ecc.). In tutti gli altri casi dovrà essere favorito il consolidamento del bosco, anche attraverso la conservazione della necromassa ed il mantenimento del soprassuolo spontaneo.

In relazione alla necessità di prevenzione degli incendi potranno essere previsti, all'interno di piani specifici approvati dall'ente gestore, interventi di diradamento degli impianti di conifere ed altri interventi indirizzati alla graduale riduzione della componente rappresentata dalle specie resinose a vantaggio delle latifoglie. E' comunque importante non eliminare mai del tutto le conifere perché esse rivestono il ruolo biologico dei grandi alberi.

L'ente gestore potrà consentire interventi specifici sulle singole cenosi forestali in presenza di accertati fenomeni di degrado (patologie, presenza di specie nocive o infestanti, ecc.)

4. Nelle aree agricole abbandonate dovrà essere favorito il recupero naturale della vegetazione, preferibilmente arrestato allo stadio di prato/pascolo o arbusteto. La permanenza di aree a prato/pascolo è ritenuta positiva come fattore di diversificazione ambientale e paesaggistica; per queste aree è ammessa la gestione tramite pascolamento e sfalcio a rotazione periodica. In alternativa, l'ente gestore potrà promuovere il recupero programmato di queste aree con attività produttive compatibili (agricoltura di qualità e biologica).

5. E' vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora.

Art. 12 **Tutela della fauna**

1. Il Regolamento ha come obiettivo la protezione della fauna presente nell'area protetta, da perseguire favorendo la formazione ed il mantenimento di un equilibrato rapporto tra le specie.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere promosse azioni dirette ed indirette per la tutela e la gestione delle specie faunistiche, predisponendo idonee misure per la conservazione degli habitat naturali, controllando e regolamentando gli interventi per l'incremento o il contenimento delle singole specie, disciplinando le modalità di esercizio dell'attività venatoria e delle altre attività antropiche in grado di arrecare disturbo alla fauna.

3. E' vietata, in linea generale, ogni forma di disturbo e danneggiamento della fauna; è consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, nonché dagli specifici Piani di settore. In relazione a particolari esigenze di tutela delle specie faunistiche, l'ente gestore può disporre la temporanea sospensione dell'attività venatoria in aree specificatamente individuate, indicando le modalità e le condizioni necessarie per la ripresa dell'attività stessa.

4. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque tipiche dell'areale di appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata caso per caso.

Art. 13

Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche

1. Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle emergenze e dei siti di interesse geologico e geomorfologico presenti nell'area protetta, con particolare riferimento alle formazioni rocciose ed ai minerali, nonché alle emergenze geomorfologiche dovute a fenomeni naturali (incisioni dei torrenti, frane) ed all'azione umana (cave, miniere). Il Piano ha inoltre come obiettivo la salvaguardia e la tutela delle emergenze paleontologiche e dei giacimenti fossiliferi.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione per le aree interessate da tali emergenze. In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di elevato valore naturalistico, scientifico e paesaggistico-ambientale, nonché all'individuazione dei siti di interesse geologico e paleontologico, regolamentando l'accesso e l'esercizio di attività che comportano danneggiamento o degrado (prelievo, danneggiamento, transito con automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni dell'assetto dei suoli, ecc.).
3. Dovranno essere promossi inoltre, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, interventi per la valorizzazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, con individuazione delle modalità di fruizione collegate ad attività scientifiche e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti interventi di limitazione e controllo della vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità e riconoscibilità delle formazioni di pregio, nonché la realizzazione di apposita segnaletica contenente informazioni di tipo didattico-scientifico.
4. E' vietato il prelievo ed il danneggiamento di rocce, minerali, fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 14 **Tutela del suolo**

1. Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la difesa dei suoli, da perseguire promuovendo interventi finalizzati a ridurre la fragilità idrogeologica ed a favorire il raggiungimento di condizioni di equilibrio dal punto di vista ambientale.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione e riqualificazione per le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (zone in frana, zone soggette al rischio idraulico, zone ad elevata vulnerabilità della falda, aree di cava dismesse). In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle situazioni di rischio e dei fenomeni di dissesto in atto, predisponendo, previa approfondite analisi tecniche e scientifiche, interventi di prevenzione e recupero ambientale quali: interventi di regimazione idraulica, interventi di consolidamento dei soprassuoli, interventi puntuali di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti in presenza di fenomeni di dissesto.
3. L'ente gestore esercita le funzioni di cui all'art. 70 della L.R. 39/2000 in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con le modalità attuative previste nel Piano Operativo AntiIncendi Boschivi predisposto dalla Regione. A tale proposito l'ente gestore dovrà adottare idonee misure e provvedimenti, anche attraverso la predisposizione di specifici piani e programmi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione della flora e della vegetazione enunciati nella presente normativa. Gli interventi forestali finalizzati alla prevenzione incendi effettuati dai soggetti competenti per legge sono comunque subordinati al preventivo nulla osta da parte dell'ente gestore.
4. In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di dettaglio da parte dell'ente gestore, tutti gli interventi previsti all'interno dell'Area Protetta dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di difesa del suolo contenuti nel vigente PTC della Provincia di Livorno.
5. E' vietata l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere, di discariche. Sono vietati inoltre tutti gli interventi che comportino alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi, ad esclusione di quelli specificatamente disciplinati al Capo II del presente Regolamento. Per le attività estrattive attualmente in esercizio è ammessa la prosecuzione delle attività esclusivamente nei tempi e nelle modalità previsti dalla vigente convenzione. Ogni variazione o rinnovo della convenzione è subordinato al nulla osta preventivo dell'Ente gestore.

6. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di siti estrattivi e/o di aree degradate ed inquinate, purché attuati in coerenza con i principi di tutela e conservazione dei valori naturalistici ed ambientali dell'area protetta; tali interventi sono subordinati a preventiva verifica di compatibilità da parte dell'ente gestore mediante la valutazione dell'incidenza ambientale, ai sensi della legislazione vigente, delle azioni previste. In tal senso, l'Autorità del Parco dovrà esprimere preventivo parere di compatibilità relativamente ai progetti predisposti in attuazione del Piano Programma Atlante per il ripristino delle aree ex estrattive del Comune di Livorno.

Art. 15 Tutela delle acque

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle acque, da perseguire promuovendo interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio ecologico ed il corretto funzionamento del sistema idraulico, salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere previste, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, azioni dirette ed indirette per la salvaguardia ed il mantenimento delle condizioni di naturalità ed funzionalità ecologica dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai torrenti ed ai botri che caratterizzano l'area collinare. Il reticolo idraulico delle aree di pianura, prodotto da azioni di bonifica finalizzate all'utilizzazione agricola del territorio, dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e tutelato nelle sue caratteristiche paesaggistiche significative (siepi, alberature, manufatti idraulici ed opere di regimazione, ecc.). Dovranno inoltre essere adottate le necessarie misure per minimizzare le condizioni di rischio idraulico. Tutti gli interventi, sia quelli di gestione diretta che quelli facenti parte di piani e programmi di settore, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati.

3. Dovrà essere predisposta un'attività di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, con analisi periodiche e regolamentazione dei prelievi. In relazione agli obiettivi di tutela ambientale, l'ente gestore potrà definire criteri, requisiti prestazionali e tecnologici specifici da soddisfare per la realizzazione di pozzi e di scarichi per lo smaltimento delle acque .

4. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed alla valorizzazione delle sorgenti con caratteristiche idrotermali presenti nell'area, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore. L'ente gestore dovrà procedere al censimento

ed allo studio delle sorgenti esistenti, individuando, anche attraverso specifici piani o progetti, le strategie e le modalità per la loro valorizzazione scientifica e per la corretta fruizione.

5. Dovrà essere predisposta un'attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli alvei, al fine di programmi eventuali interventi di manutenzione e pulizia laddove ritenuto necessario ed in ogni caso con l'esclusiva finalità di prevenire situazioni di rischio e garantire il corretto regime delle acque.

6. Non sono ammessi interventi di alterazione della morfologia dell'alveo dei torrenti o comunque di corsi d'acqua, compresi le opere di intubamento ed artificializzazione di tratti dei medesimi. Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni potranno essere autorizzate solo relative ad interventi di regimazione idraulica e di messa in sicurezza non attuabili con altre tipologie di opere.

7. In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di dettaglio da parte dell'ente gestore, tutti gli interventi previsti all'interno delle A.N.P.I.L. dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio idraulico contenuti nel vigente PTC della Provincia di Livorno.

Art. 16

Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale

1. Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle componenti di interesse archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell'antica organizzazione colturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.), agli elementi naturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere predisposte, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, misure ed interventi per la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi sopra descritti. Tutti gli interventi, siano essi attuati da soggetti pubblici o privati, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati.

3. Nei siti di interesse archeologico sono ammessi unicamente gli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del sistema di relazioni che tali beni hanno instaurato con il contesto ambientale e paesaggistico. L'ente gestore, in accordo con gli altri enti competenti, dovrà promuovere, attraverso piani e progetti specifici, misure per il riconoscimento, il censimento e lo studio dei siti di interesse archeologico esistenti, nonché per la regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. Fino all'approvazione di tali piani e progetti nelle aree di interesse archeologico è vietato qualsiasi intervento che comporti trasformazione morfologica del suolo.

4. Le emergenze architettoniche e monumentali ed in generale tutti i beni culturali vincolati ai sensi della legislazione vigente devono essere conservati.

5. I manufatti sopra individuati come elementi di valore storico e ambientale (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia necessario, di restauro. Tali interventi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. Potranno essere promossi, anche attraverso piani e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione dei manufatti storici estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e ricreativa.

6. Non è consentita l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali dei percorsi vicinali e poderali, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi sempre previo nulla osta dell'ente gestore. Dette strade, qualora non di proprietà pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte dei proprietari dei fondi interessati; gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. La rete dei percorsi storici dovrà essere valorizzata nella sua interezza attraverso un progetto complessivo di riqualificazione della sentieristica che preveda, oltre alla cura ed alla manutenzione dei percorsi, la dotazione di spazi di sosta attrezzati, di segnaletica e cartellonistica a carattere didattico-informativo, ecc.

7. Non è consentita la demolizione o l'alterazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali quali, a titolo esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette. Dovrà essere prevista la manutenzione delle medesime senza modificarne l'assetto e le funzionalità originarie. L'ente gestore potrà promuovere ed incentivare, anche attraverso programmi e progetti specifici, interventi di restauro

e valorizzazione di tali opere, estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e ricreativa.

8. Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o di valore paesaggistico, alberature di valore storico e ambientale disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, è obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione dovrà essere effettuata con piante della stessa specie. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.

9. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, nella realizzazione di opere di arredo e di illuminazione, di recinzioni, di pavimentazioni esterne, di sistemazioni vegetazionali, siano esse a servizio della viabilità che di pertinenze private, dovrà essere fatto ricorso a soluzioni progettuali e costruttive tali da garantire un corretto inserimento ambientale, utilizzando tecniche e materiali della tradizione rurale locale. Sono ammesse recinzioni purché strettamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e purché realizzate interamente in legno o, in subordine, da pali in legno e reti metalliche non plastificate. In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti. Sono altresì ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle di cui sopra, sempre che funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

Art. 17

Divieti

1. Oltre a quanto disposto nei precedenti articoli, sono vietati:
 - lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate, al di fuori dei centri urbani;
 - l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - l'uso di fuochi all'aperto;
 - il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 18

Procedure autorizzative

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nelle A.N.P.I.L. e' disciplinato ai sensi della legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli interventi promossi da soggetti pubblici e/o privati aventi carattere di pubblico interesse o finalizzati alla valorizzazione delle risorse presenti all'interno dell'area protetta sono preventivamente soggetti alla valutazione da parte dell'ente gestore.

Art. 19

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento e' affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 20

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 49/95, artt. 22 e seguenti.